

Pontificia Università Gregoriana

Norme di etica universitaria

Approvate dal Consiglio Direttivo il 27 novembre 2009 e adeguate il 2 marzo 2020 agli Statuti Generali approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019

Premessa

La Pontificia Università Gregoriana mira alla formazione integrale di persone atte allo svolgimento di ministeri ecclesiali e altri servizi, formazione intellettuale e umana acquisita e maturata durante vari curricoli di studi.

L'Università attende pertanto dal suo corpo docente e dai suoi alunni un alto livello di impegno e di dedizione, una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Rimandano a queste norme l'art. 66, § 4 degli Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana e l'art. 60, § 4, nota 49; art. 62, §§ 1 e 3 e l'art. 85 del Regolamento Generale dell'Università.

Le presenti Norme, considerando la disciplina generalmente riconosciuta nel mondo universitario, intendono esemplificare quali azioni sono da considerare violazioni della disciplina universitaria. L'elenco delle infrazioni di cui agli artt. 1 e 2 delle presenti Norme non è esaustivo, ma esemplificativo.

Art. 1 – Infrazioni molto gravi

Sono considerate azioni che in modo molto grave vanno contro i buoni costumi e l'etica accademica e quindi costituiscono una infrazione molto grave della disciplina universitaria:

- 1. La violazione esterna della morale cattolica.
- 2. Il sostenere da parte di un docente una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti (cf. Statuti Generali, art. 49, § 2).
- 3. La falsificazione di documenti o informazioni amministrative.

- 4. L'asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio (cf. Norme della Biblioteca, art. 3, § 2; Norme dell'Archivio Storico, art. 4).
- 5. La pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro.
- 6. Il plagio in un'opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l'inclusione di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.
- 7. La consegna, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro, in qualsiasi modo ricevuta.
- 8. La consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso.
- 9. L'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell'esame.
- 10. Se docente, l'aver procurato agli studenti il questionario del compito scritto prima dell'esame.
- 11. La falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta.

Art. 2 - Infrazioni gravi

Sono considerate azioni che in modo grave vanno contro l'etica accademica e quindi costituiscono una riprovevole infrazione della disciplina universitaria:

- 1. La mancanza del dovuto rispetto ad altre persone.
- 2. Il danneggiamento di libri o di altri documenti (cf. Norme della Biblioteca, art. 3, § 2; Norme dell'Archivio Storico, art. 3, § 2), di apparecchiature, di oggetti o di strutture dell'Università.
- 3. La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto.
- 4. La copiatura, durante un esame scritto, dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente permessa dall'esaminatore.
- 5. La consegna da parte di un docente del verbale degli esami con i voti degli studenti oltre 30 giorni dopo il limite di tempo stabilito (cf. Regolamento Generale art. 60, § 4).

Art. 3 – Sanzioni per le infrazioni molto gravi

- § 1. Per le infrazioni relative ai casi di plagio fare riferimento alle Norme sul Plagio.
- § 2. Per le altre infrazioni di cui all'Art. 1 si può essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:
 - 1. L'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata.
 - 2. Un'ammonizione verbale o scritta.
 - 3. La sospensione del diritto all'esame per la durata di tempo determinata dell'autorità accademica competente. Si può anche stabilire che, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 6.
 - 4. La privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo, a giudizio dell'autorità accademica competente.
 - 5. L'espulsione dall'Università o, se si tratta di un docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza.
 - 6. La privazione del conferimento del grado accademico.
- § 3. La sanzione di cui al § 2, n. 1 dovrà essere sempre applicata.
- § 4. Con la sanzione di cui al § 2, n. 1, l'autorità competente, a sua discrezione, può cumulare quelle di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5.
- § 5. Se si tratta di un docente, questi è passibile delle sanzioni previste, applicate a norma dell'art. 49 degli Statuti Generali e dell'art. 62, §§ 1 e 2 del Regolamento Generale.

Art. 4 – Sanzioni per le infrazioni gravi

Nelle infrazioni di cui all'Art. 2 si può essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:

- 1. Ammonizione e riparazione del danno morale, determinata dall'autorità competente.
- 2. Ammonizione e riparazione del danno materiale, determinata dall'autorità competente.
- Se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione dell'autorità accademica competente.
- 4. Se la violazione non fosse stata consumata, l'esame sarà rinviato a discrezione dell'autorità accademica competente, la quale deciderà se, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al n. 6.

5. Se un docente è passibile delle sanzioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, queste possono essere cumulate a giudizio dell'autorità competente.

Art. 5 – Autorità competente

- § 1. Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni commesse dagli studenti:
 - 1. Per le sanzioni riguardanti violazioni accademiche (cfr. art. 1, nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e art. 2, nn. 3, 4, 5): il Decano o Preside con il voto deliberativo dei suoi consultori.
 - 2. Per le sanzioni riguardanti violazioni non accademiche(cfr. art. 1, nn. 1, 3, 4 e art. 2, nn. 1, 2) : la Commissione disciplinare nominata dal Rettore.
- § 2. Se è un Docente a compiere le infrazioni di cui all'art. 1, nn. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, l'autorità competente è il Vice Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo (cfr. Statuti Generali art. 19, § 1.g e art. 49, § 1).
- § 3. L'autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure fatto salvo l'art. 3, § 2 di non infliggere altra sanzione.

Art. 6 - Diritti dello studente e del docente

- § 1. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.
- § 2. Lo studente e il docente hanno il diritto di difendersi davanti all'autorità accademica e quindi, prima che il caso sia deciso, devono essere uditi, insieme ad altre persone eventualmente implicate.
- § 3. Lo studente e il docente hanno il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che gli sembra ingiusta.
- § 4. Il ricorso è dal Decano o dalla Commissione Disciplinare al Rettore, dal Rettore al Vice Gran Cancelliere, e dal Vice Gran Cancelliere al Gran Cancelliere.